

Io già dichiarai quali fossero i fatti che mi riguardavano, e quali quelli in cui non aveva presa alcuna parte, di cui non aveva alcuna cognizione positiva. Circa poi alle osservazioni che il deputato Michelini credette opportuno di fare su questo soggetto, io non ho nulla da aggiungere.

BUFFA. Prima di tutto debbo pregare il ministro di non adoperare la parola *accusa*, ho protestato che non lo accuso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se è questa parola che le suona mal gradita, io son pronto a ritirarla, poichè se io me ne servii ciò avvenne solo per la poca abitudine che io ho di parlare all'improvviso; e godo anzi di dichiarare che riconosco egualmente in lei quella franchezza e lealtà alla quale ho già reso omaggio nella persona dell'onorevole deputato Michelini.

BUFFA. Riconosco d'essere stato tratto in errore quando dissi che il vescovo di Fossano aveva esso medesimo scritta una circolare ai parroci della sua diocesi, dacchè il deputato Michelini che vide quella lettera ci assicura che la scrisse invece il vicario generale, per incarico però di monsignore. Ma osservo che esso non si limitò a dire essere rieleleggibile il ministro Merlo (*rumori in alcune parti dell'Assemblea*). Esso andò più oltre; diede ai parroci l'incarico di dichiarare ai loro parrocchiani questa rieleleggibilità del ministro di grazia e giustizia. Ora con quale diritto il vicario generale poteva erigersi in interprete della legge elettorale? (*interruzione*). D'onde ricevette esso un simil mandato? . . . (*rumori*).

Una voce. Tutti l'abbiamo quest'incarico . . .

BUFFA. Nego: che i parroci prendano a spiegare la legge elettorale in massima per farla comprendere al popolo, sta bene, ed io pure ne li loderò: ma se vorranno spiegarla in ordine ad una data persona per promuoverne la elezione e spiegarla dal pulpito, nego risolutamente che abbiano dritto di farlo, dico che oltrepasserebbero d'assai il limite de' loro poteri (*segni di adesione*).

SULIS domanda al relatore se consti dal processo verbale delle elezioni, od altrimenti, di lagnanze mosse dagli elettori, per causa d'influenza illegalmente esercitata per favorire la rielezione del ministro di grazia e giustizia a deputato di Fossano.

ALBINI relatore. Non risulta all'ufficio d'alcuna simile lagnanza.

SULIS. Or bene, se gli elettori, che pure doveano essere meglio informati di chicchessia a questo proposito, i quali avevano il maggior interesse a sventare ogni illegale macchinazione non mossero alcun richiamo, non pare sia il caso di occuparsi più a lungo di questo incidente. Non consta punto che si siano adoperate arti subdole per favorire questa rielezione; ciò solo appare, che fu dichiarato in alcuni luoghi al popolo essere eleggibile, benchè ministro, il professore Merlo. Non par quindi averci ragione di sospendere l'approvazione dell'elezione del collegio di Fossano, o di procedere ad un'inchiesta.

Voci. Ai voti! Ai voti!

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione della elezione del collegio di Fossano (*interruzione, rumori diversi in più parti della sala*).

Molte voci dicono che prima si deve votare sulla proposizione sospensiva e d'inchiesta.

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera per sapere se intenda dare la priorità alle conclusioni dell'ufficio, o alla proposizione del deputato Buffa (*nuova interruzione*).

BUFFA. Ma questa è una questione di regolamento. Il regolamento dice in termini espressi che la questione di sospensione deve sempre essere votata prima.

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposizione del deputato Buffa.

(È rigettata ad una grande maggioranza. Si procede alla controprova che conferma l'esito della prima prova).

Mette quindi ai voti l'approvazione dell'elezione del ministro Merlo a deputato del collegio di Fossano.

(È approvata).

ALBINI relatore, propone l'approvazione della elezione del cavaliere Menabrea a deputato del collegio di Verres.

(È approvata).

INCIDENTE SULLA ELEZIONE A DEPUTATO DI CITTADINI LOMBARDI

IL RELATORE DEL III UFFIZIO riferisce sulla elezione del collegio elettorale di Arona, proponendo l'approvazione della nomina del conte Alessandro Manzoni, stato quivi eletto alla unanimità nella seconda votazione.

BENSO GASPARE. Osserverò anzi tutto che il sig. Manzoni avendo dichiarato di non voler accettare, è affatto inutile approvarne la elezione. Che se ciò non fosse, bisognerebbe anzitutto definire la difficile questione, se cioè il sig. Manzoni nella sua qualità di lombardo, possa venir eletto a membro del Parlamento piemontese. Propongo impertanto l'ordine del giorno su questa elezione.

BIANCHI. Tre questioni si presentano a proposito di questa elezione. La prima, sta nel vedere se essa siasi fatta regolarmente, e su questo punto non insorge contestazione di sorta. Segue l'altra di vedere se debba considerarsi come non avvenuta a cagione della dimissione data dall'eletto. Ma se caso alcuno vi fu mai nel quale una dimissione non si dovesse accettare dalla Camera, questo è certamente; massime che i motivi sui quali la appoggia l'illustre candidato, sono dettati, per così dire, da una falsa modestia, talchè se glieli cercassimo menar buoni, qual altro fra noi potrebbe credersi degno di sedere in questo luogo? Quanto poi alla terza questione, di vedere se mai la sua qualità di Lombardo possa nuocere alla validità della di lui elezione, io non vedo veramente come si possa ancora agitarla dacchè la legge di fusione assimila la condizione dei cittadini delle provincie lombarde a quella dei piemontesi. Domanderei quindi piuttosto all'ufficio qualsiano le opinioni da esso abbracciate a questo riguardo.

IL RELATORE. L'ufficio già sapendo che il conte Manzoni avea dato le sue dimissioni, non si è fatto carico di queste circostanze.

STARA. La questione che vien messa in campo è questione grave; trattandosi di un individuo dimissionario, sebbene la dimissione non sia accettata, pare che importerèbbe una dilazione fino a domani, affinchè l'ufficio possa occuparsene, e la Camera abbia tempo di pensarci sopra.

SINEO. Il dubbio che si è eccitato dall'onorevole deputato Benso non può stare sospeso, ma deve essere immediatamente risolto; non può ammettersi neppure per un momento che i nostri concittadini di Lombardia credano che noi non li consideriamo interamente come concittadini dopo che essi hanno votato l'unione con noi, dopo che l'abbiamo per legge sancita. Nella legge d'unione non v'era differenza tra le terre lombarde e gli antichi Stati, salvo che in quanto al modo di rappresentanza nazionale, in quanto al modo di esercitare il potere legislativo, ma ciò non toglieva che si pronunciasse pienamente l'unione di due popoli; la fusione è ora completa a fronte della legge, a fronte del voto dei lombardi; non importa che ab-